Comune di Chiasso

Ufficio Tecnico Comunale
Via degli Albrici 3a
6830 Chiasso

FORMULARIO RICHIESTA INCENTIVI

IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI

Compilare un formulario (scaricabile da www.chiasso.ch) per ogni richiesta, stamparlo, firmarlo ed inoltrarlo a: Ufficio Tecnico Comunale, via degli Albrici 3a, Chiasso

INCENTIVO RICHIESTO

- ❑ Risanamenti energetici di esistenti che beneficiano dei finanziamenti cantonali per il Risanamento Base e per gli Edifici certificati *(Ordinanza - art. 7)*
- ❑ Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO® *(Ordinanza - art. 8)*
- ❑ Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto *(Ordinanza - art. 9)*
- ❑ Impianti fotovoltaici *(Ordinanza - art. 10)*
- ❑ Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici *(Ordinanza - art. 11)*
- ❑ Impianti solari termici *(Ordinanza - art. 12)*
- ❑ Analisi CECE®-Plus *(Ordinanza - art. 13)*
- ❑ Acquisto di elettricità ecologica certificata *(Ordinanza - art. 14)*

RICHIEDENTE

Cognome: _____ Nome: _____

Via: _____ CAP Luogo: _____

E-mail: _____ Telefono: _____

Nr. conto postale o bancario: _____ Banca: _____

Nr. IBAN: _____

UBICAZIONE ED INFORMAZIONI EDIFICIO

Proprietario: _____ Nr. mappale: _____

Via e nr. _____ Anno di costruzione: _____

CAP Luogo: _____ Sezione *(Chiasso / Pedrinate)*: _____

In quale formato desidera ricevere le comunicazioni ? ❑ Posta ❑ E-mail

Comune di Chiasso

Ufficio tecnico comunale

Osservazioni: _____

_____

_____

Il/La sottoscritto/a conferma di accettare l'Ordinanza municipale concernenti gli incentivi in favore del risparmio energetico attualmente in vigore, l'esattezza dei dati indicati nel presente formulano, di essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale e di avere allegato i documenti richiesti relativi allo specifico incentivo (v. "Documenti da allegare" pag. 1- 3).

Luogo e data _____ Firma del richiedente _____

USO INTERNO - da non compilare

Decisione Ufficio ambiente	❑ Accolta	❑ Respinta	❑ Mancano documenti
Richiesta nr.	Ricevuta il	Evasa il	
Importo concesso CHF	Verificata da		
Osservazioni:			

Comune di Chiasso

Ufficio Tecnico Comunale
Via degli Albrici 3a
6830 Chiasso

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL FORMULARIO

INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI

Inviare tutti i documenti richiesti, insieme al formulario (scaricabile da www.chiasso.ch) compilato e firmato a: Ufficio Tecnico Comunale, via degli Albrici 3a, Chiasso

Risanamenti energetici di esistenti che beneficiano dei finanziamenti cantonali per il Risanamento Base e per gli Edifici certificati *(Ordinanza - art. 7)*

- Conferma dell'ottenimento del corrispondente contributo cantonale (lettera di conferma di versamento) da parte dell'ente cantonale competente del Canton Ticino
- Copia della/e fattura/e e del giustificativo di avvenuto pagamento
- Copia di eventuali altri incentivi ottenuti

Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO® *(Ordinanza - art. 8)*

- Conferma dell'ottenimento del corrispondente contributo cantonale (lettera di conferma di versamento) da parte dell'ente cantonale competente del Canton Ticino
- Certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente
- Copia della fattura della tassa di certificazione e del giustificativo di avvenuto pagamento

Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto *(Ordinanza - art. 9)*

- Conferma dell'ottenimento del corrispondente contributo cantonale (lettera di conferma di versamento) da parte della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Canton Ticino
- Copia della fattura con indicato il tipo di impianto, i dati dell'edificio (categoria e luogo esatto), l'installatore (ditta e indirizzo), la data, l'importo totale e del giustificativo di avvenuto pagamento
- Fattura per la prestazione di allacciamento alla rete di teleriscaldamento

Impianti fotovoltaici *(Ordinanza - art. 10)*

- Conferma dell'ottenimento del corrispondente contributo cantonale (lettera di conferma di versamento) da parte dell'ente cantonale competente del Canton Ticino
- Copia del formulario dati certificati, rilasciato da AGE SA
- Copia della/e fattura/e e del giustificativo di avvenuto pagamento

Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici *(Ordinanza - art. 11)*

- Copia della/e fattura/e e del giustificativo di avvenuto pagamento
- Relazione tecnica dettagliata
- Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi)

Impianti solari termici *(Ordinanza - art. 12)*

- Conferma dell'ottenimento del corrispondente contributo cantonale (lettera di conferma di versamento) da parte dell'ente cantonale competente del Canton Ticino
- Copia del formulario dati certificati, rilasciato da AGE SA
- Copia della/e fattura/e e del giustificativo di avvenuto pagamento

Analisi CECE®-Plus *(Ordinanza - art. 13)*

- Fattura con indicato il tipo di analisi, i dati dell'edificio (categoria e luogo esatto), il certificatore CECE® o, nel caso di edifici non certificabili, l'estensore dell'analisi (ditta e indirizzo), la data e l'importo totale
- Prova dell'avvenuto pagamento dell'analisi energetica (ricevuta o estratto bancario)

Nel caso in cui la richiesta venga inoltrata prima dell'inizio dell'analisi, con lo scopo di valutare il diritto all'incentivo e il relativo importo:

- Offerta con indicato il tipo di analisi, i dati dell'edificio (categoriae luogo esatto), il certificatore CECE® o, nel caso di edifici non certificabili, l'estensore dell'analisi (ditta e indirizzo), la data e l'importo totale

Comune di Chiasso

Ufficio tecnico comunale

Acquisto di elettricità ecologica certificata *(Ordinanza - art. 14)*

- Conferma dell'acquisto, nel triennio 2021-2023, di almeno 5'000 kWh del prodotto di elettricità ecologico certificato nature made star (www.naturemade.ch)
- Copia della fattura da parte di AGE SA e del giustificativo di avvenuto pagamento

---

Estratto da art. 6, cpv 4 Ordinanza municipale concernente l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili:

> *"L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste che superano tale credito vengono inserite in lista d'attesa fino alla concessione del nuovo credito. In assenza di un nuovo credito, queste richieste non vengono prese in considerazione."*

Comune di Chiasso
www.chiasso.ch

A.P. n. 159 / 2020

Chiasso, 26 ottobre 2020/RC/ek
Ris. mun. 1320 / 20 ottobre 2020

Ufficio Ambiente
Via Cattaneo 3
6830 Chiasso

Tel. +41 (058) 122 49 11
Fax +41 (058) 122 49 29
ambiente@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI A FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI

IL MUNICIPIO DI CHIASSO,

Richiamati:

- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- la decisione del Consiglio Comunale di data 30 giugno 2020 tramite cui è stato stanziato un credito di fr. 300'000.-- per il triennio 2021-2023 per l'erogazione degli incentivi a favore dell'efficienza energetica e lo sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici;
- il decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;

s t a b i l i s c e:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione degli incentivi comunali, atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

Art. 2 Credito quadro disponibile

1. Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1, l'importo disponibile è di fr. 300'000.-- sull'arco del triennio 2021-2023.
2. Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile.

Art. 3 Ambiti incentivati

1. Fino ad esaurimento del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure nei seguenti ambiti:
   a) risanamenti energetici di edifici esistenti che beneficiano dei finanziamenti cantonali per il Risanamento Base e per gli Edifici certificati;
   b) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO®;
   c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto;
   d) impianti fotovoltaici;
   e) batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
   f) acquisto di elettricità ecologica certificata;
   g) impianti solari termici;
   h) analisi CECE®-Plus.

Capitolo II Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 4 Procedura generale

1. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere all'Ufficio tecnico comunale o scaricabili dal sito www.chiasso.ch.
2. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.
3. A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto, rispettivamente alla prestazione da incentivare.
4. La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.
5. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Art. 5 Beneficiari

I beneficiari variano a seconda del tipo di incentivo e sono descritti dettagliatamente nei rispettivi articoli. Possono beneficiare dell'incentivo in linea generale coloro che realizzano interventi su edifici esistenti, localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 6 Condizioni di incentivazione

1. Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è stata ottenuta la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.
2. Il diritto agli incentivi decade se la richiesta, corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza comunale.

3. Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.
4. L'erogazione degli incentivi è data sino ad esaurimento del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.
5. Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente la presente Ordinanza.
6. Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; in caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.
7. Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche, oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Art. 7 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati

1. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 6 e 6a e 6b del Decreto esecutivo del 06.04.2016.
2. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio, emanata dall'ente cantonale competente.
3. L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.
4. L'importo concesso ammonta al 30 % del finanziamento erogato dal decreto esecutivo ritenuto un massimo di fr. 5'000.--.

Art 8 Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIEP® e MINERGIE-A® (ev. con complemento –ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta al 50 % della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari a fr. 2'000.--.
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale, emanata dall'ente cantonale competente rispettivamente dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente.

Art. 9 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono, con una pompa di calore, con un impianto a legna, con un impianto a pellets o con l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale in edifici residenziali esistenti.
2. L'importo concesso ammonta al 50 % del finanziamento erogato dal decreto esecutivo ritenuto un massimo di fr. 2'000.--.
3. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente cantonale competente o, per la sostituzione con un impianto a legna o a pellets, dalla fatturazione della prestazione.

Art. 10 Installazione impianti fotovoltaici

1. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 21 e 22 del Fondo Energie Rinnovabili del 29.04.2014.
2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo unico a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta al 50 % del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili ritenuto un massimo di fr. 2'000.--.
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 11 Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'importo concesso ammonta a fr. 1'000.-- + fr. 250.-- / kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.-- per impianto.
3. La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.
4. L'incentivo può essere cumulato con quello elargito per l'installazione di impianti fotovoltaici.
5. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori; fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi).

Art. 12 Installazione impianti solari termici

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.
3. L'importo concesso ammonta al 50 % del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.-- per impianto.
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale.

Art. 13 Analisi CECE®-Plus

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima del 2000 localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'importo concesso ammonta al 30 % del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.--.
3. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

Art. 14 Acquisto di elettricità ecologica certificata

1. Possono beneficiare dell'incentivo economie domestiche domiciliate nel Comune.
2. Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che acquistano almeno 5'000 kWh del prodotto di elettricità ecologico certificato nature made star (www.naturemade.ch).
3. L'importo concesso ammonta a 2 cts per kWh di elettricità ecologica certificato naturemade star acquistato, ritenuto un importo massimo cumulabile su tre anni di fr. 500.-- per economia domestica.
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della fattura da parte di AGE SA.

Capitolo V Disposizioni finali

Art. 15 Competenza

Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

Art. 16 Versamento dei sussidi

1. Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento del sussidio avviene di regola entro due mesi dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.
2. È escluso il rimborso a contanti.

Art. 17 Riscossione indebita

1. Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
2. Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 18 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 19 Termini e rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Art. 21 Norma transitoria

La presente Ordinanza si applica anche per lavori eseguiti a contare dal 1° gennaio 2020 se la richiesta è presentata corredata dalla documentazione completa secondo le disposizioni e le tempistiche previste.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco: il Segretario:



Bruno Arrigoni Umberto Balzaretti

Pubblicata all'albo comunale dal 27 ottobre 2020 al 25 novembre 2020.

Copia p.c.: - Dicastero Ambiente, Chiasso